

XVI legislatura

A.S. 1195:

**"Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di
energia"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Gennaio 2009
n. 29



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Distretti produttivi e reti di imprese)</i>	1
<i>Articolo 2 (Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)</i>	3
<i>Articolo 3 (Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)</i>	7
<i>Articolo 4 (Disciplina dei consorzi agrari)</i>	10
<i>Articolo 6 (Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)</i>	16
<i>Articolo 7 (Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)</i>	17
<i>Articolo 8 (Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)</i>	18
<i>Articolo 10 (Contrasto della contraffazione)</i>	19
<i>Articolo 11 (Proprietà industriale)</i>	20
<i>Articolo 13 (Iniziativa a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)</i>	22
<i>Articolo 14 (Delega al Governo in materia nucleare)</i>	24
<i>Articolo 15 (Energia nucleare)</i>	24
<i>Articolo 16 (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)</i> 27	
<i>Articolo 17 (Agenzia per la sicurezza nucleare)</i>	32
<i>Articolo 18 (Misure per l'efficienza del settore energetico)</i>	36
<i>Articolo 19 (Funzionamento dell'ISPRA)</i>	40
<i>Articolo 20 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)</i>	41
<i>Articolo 21 (Promozione dell'innovazione nel settore energetico)</i>	43
<i>Articolo 22 (Valorizzazione ambientale degli immobili militari)</i>	44
<i>Articolo 24 (Tutela giurisdizionale)</i>	45
<i>Articolo 27 (Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti)</i>	46
<i>Articolo 28 (Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)</i>	48
<i>Articolo 29 (Riordino dell'Istituto per la promozione industriale)</i>	50
<i>Articolo 31 (SACE Spa)</i>	51
<i>Articolo 32 (Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero)</i>	52

Articolo 33 (Editoria).....52

PREMESSA

La presente nota si sofferma sulle sole disposizioni rilevanti per quanto di competenza.

Si segnala inoltre che la RT, riferita al testo iniziale, non è stata complessivamente aggiornata in occasione del passaggio a questo ramo del Parlamento, pur essendo stato in più punti modificato il testo. Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati è stata invece fornita una documentazione aggiuntiva.

Articolo 1

(Distretti produttivi e reti di imprese)

La norma delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi finalizzati ad agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese. I decreti legislativi dovranno tra l'altro conformarsi a principi e criteri direttivi miranti a:

- definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese;

- favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti d'impresa costituite all'interno dei distretti;
- riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti all'interno dei distretti, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali.

Vengono inoltre previste apposite semplificazioni contabili e procedurali in materia di IVA, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE, per le imprese appartenenti ai distretti produttivi così come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 366, della legge n. 266 del 2005.

Per i profili di copertura si segnala, inoltre, che è previsto il parere delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur osservandosi che una approfondita valutazione degli effetti finanziari può essere effettuata solo in seguito all'emanazione dei provvedimenti di attuazione, in presenza di una norma di invarianza finanziaria andrebbe valutata l'opportunità di prevedere la contestuale emanazione delle norme con effetti finanziari di segno opposto, onde permettere la tenuta dei vincoli finanziari complessivi di assenza di oneri aggiuntivi, nonché la relativa verifica. Ciò non solo come esigenza generale, ma anche perché alcuni principi della delega, come ad esempio quello relativo alle agevolazioni fiscali,

difficilmente riusciranno a non avere effetti finanziari sugli equilibri di finanza pubblica.

Con riferimento alle previste semplificazioni contabili e procedurali in materia di IVA, si segnala che il MEF¹, nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, ha evidenziato che a tutt'oggi a causa della mancata attuazione della direttiva 2006/112 non vi è certezza circa la neutralità, in termini di entrate, delle suddette semplificazioni.

Articolo 2

(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

I commi 1 e 2 individuano l'accordo di programma come lo strumento per assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti di crisi industriale, nonché per prevedere interventi da realizzare nei territori dell'obiettivo convergenza di cui al Reg. CE n. 1083/2006.

Il comma 3 attribuisce all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa il compito di attuare gli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti di crisi mediante l'applicazione del regime di cui al decreto legge n. 120 del 1989, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dello sviluppo economico

¹ Nota n. 121150 del 15 ottobre 2008.

provvede a impartire all'Agenzia le direttive per l'attuazione degli interventi, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 estende a tutto il territorio nazionale la concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per la incentivazione degli investimenti di cui al decreto legge n. 120 del 1989, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 stabilisce che all'attuazione dei sotto indicati accordi di programma si provveda con le risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa:

- Ottana, 7 milioni di euro alla regione Sardegna;
- Riva di Chieri, 5 milioni di euro alla regione Piemonte;
- Acerra, 8 milioni di euro alla regione Campania.

I commi 11-13 destinano prioritariamente le risorse individuate dall'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, derivanti dalle economie da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi della legge n. 488 del 1992, per gli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle seguenti aree o distretti di intervento: internazionalizzazione delle imprese, incentivi per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge n. 296 del 2006, interventi nel settore delle comunicazioni, riutilizzo di aree industriali destinate al progressivo degrado. Gli interventi in

parola sono realizzati a valere direttamente sulle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008 (785 mln di euro).

La RT non considera la norma, mentre nella documentazione del Governo presentata presso la Camera dei deputati, relativamente al comma 10, si afferma che la disposizione intende consentire il regolare e tempestivo utilizzo dello stanziamento di 20 mln di euro recato dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, già trasferito all'Agenzia e rimasto in attesa di un chiarimento normativo. Nel corso dei lavori alla Camera dei deputati l'esplicito riferimento alla norma ora citata è stato sostituito con un generico riferimento alla disponibilità di risorse finanziarie da parte dell'Agenzia recependo un rilievo espresso dalla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione.

Con riferimento ai commi 11-13 la documentazione evidenzia che con decreto 28 febbraio 2008 sono state accertate in 785 mln di euro per l'anno 2008 le economie relative al sistema degli incentivi di cui alla legge n. 488 del 1992. La norma in oggetto si propone di individuare ulteriori finalità di intervento rispetto a quelle individuate dall'articolo 2, comma 554 della finanziaria 2008 e la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri poiché utilizza le economie già accertate e disponibili.

Al riguardo, relativamente al comma 3 e al fine di dimostrare l'invarianza finanziaria della disposizione, andrebbero fornite

delucidazioni circa l'attività che è chiamata a svolgere l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

In relazione al comma 10, attesa la modifica apportata nel corso dei lavori dalla Camera dei deputati, andrebbero appurati sia la effettiva disponibilità della somma di 20 mln di euro da erogare per gli accordi di programma, sia se la stessa si riferisca all'autorizzazione di spesa per l'anno 2006 di cui alla legge n. 266 del 2005; infine, andrebbe chiarito se tale somma non sia già oggetto di altre finalizzazioni diverse da quelle stabilite dalla presente norma². Si rammenta inoltre che ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 2440 del 1923, i residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi. Il Ministero dello sviluppo economico, in una nota depositata alla Camera dei deputati, ha affermato che si provvederà immediatamente al richiamo dei residui perenti per erogare le somme finalizzate all'attuazione degli Accordi di programma. Il quesito, in tal caso, è se la copertura si sposti all'apposito fondo di riserva e se quest'ultimo presenti le necessarie disponibilità.

Con riferimento ai commi da 11 a 13, atteso che le economie relative al sistema degli incentivi di cui alla legge n. 488 del 1992 sono già utilizzate per molteplici finalità³, andrebbero forniti elementi di dettaglio idonei a dimostrare la sussistenza delle disponibilità

² Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta che le predette somme costituiscono dei residui e quindi rappresentano risorse già impegnate.

³ Oltre alle finalità recate dall'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, si segnalano quelle attinenti all'articolo 48, comma 1 *quater* del decreto legge n. 248 del 2007, nonché le finalità poste dall'articolo 16, comma 23, dall'articolo 27 e dall'articolo 32 del presente provvedimento.

sufficienti a realizzare gli interventi posti dalla norma⁴, anche in relazione alla circostanza che tali interventi, ad eccezione di quello previsto all'articolo 27, non hanno ricevuto alcuna sorta di quantificazione nelle relative norme istitutive. Si segnala inoltre che il MEF⁵, nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati, ha precisato che l'individuazione delle risorse disponibili di cui al comma 11 da parte del Ministero dello sviluppo economico, senza la previa verifica degli effetti sull'indebitamento ai sensi del comma 556, articolo 2 della legge n. 244 del 2007, è suscettibile di determinare effetti negativi sull'indebitamento e sul fabbisogno.

Articolo 3

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

Il comma 1 affida al Governo il compito di determinare le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, tramite un piano, inserito del DPEF e predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in funzione di obiettivi di sviluppo sostenibile.

I commi 2 e 3 delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina della programmazione negoziata

⁴ In una nota del Ministero dello sviluppo economico fatta pervenire in data 15 ottobre 2008 alla Camera dei deputati, si afferma che si conta di utilizzare risorse accertate per 785 mln di euro che sono sufficienti per gli interventi previsti dal comma 11 e per tutti gli altri precedentemente attivati sulla base dell'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007.

⁵ Nota n. 121150 del 15 ottobre 2008.

e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione.

Il comma 4 assegna al Fondo per le zone franche urbane previsto dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 7 stabilisce che nelle strutture turistico ricettive all'aperto le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

La RT non considera la norma, mentre nella documentazione del Governo presentata presso la Camera dei deputati, relativamente al comma 4, si sostiene che l'aumento della dotazione finanziaria del fondo per le zone franche urbane si rende necessario per l'effettiva realizzazione di tali zone e per consentirne l'individuazione anche in città del Centro-Nord.

Al riguardo, con riferimento al comma 4, andrebbe preliminarmente chiarito se l'utilizzo delle risorse presenti sul FAS fino ad un importo annuale di 50 mln di euro non possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul predetto Fondo.

Si segnala inoltre che la copertura finanziaria tramite il FAS dell'assegnazione al fondo per le zone franche urbane, avendo una durata limitata all'anno 2015, anno terminale del FAS in base alla

normativa vigente, assicura una assenza di oneri aggiuntivi fino a tale anno. Secondo una nota del Ministero dello sviluppo economico depositata alla Camera dei deputati, a partire dal 2016 il maggior onere dovrà gravare sulla fiscalità generale. Ne consegue che al momento la norma dovrebbe risultare priva di copertura a partire dal 2016.

Infine, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa l'eventuale differente impatto sui saldi di finanza pubblica del diverso utilizzo delle risorse in questione, non più utilizzate per gli obiettivi concernenti le aree sottoutilizzate ma destinati ad introdurre agevolazioni fiscali per le piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane⁶.

Con riferimento al comma 7, si osserva che non considerare le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, sembra prefigurare una qualche forma di agevolazione per le strutture turistico ricettive all'aperto. Sul punto andrebbero fornite informazioni al fine di escludere qualsiasi impatto finanziario negativo sui gettiti a favore degli enti locali rivenienti dal rilascio degli eventuali permessi allo svolgimento delle attività urbanistiche, edilizie e paesaggistiche⁷.

⁶ Sul punto si segnala la diversa posizione tenuta dal MEF e dal Ministero dello sviluppo economico. Secondo il MEF la destinazione di risorse del FAS per legge ad interventi diversi da quelli propri del fondo è suscettibile di determinare impatti sull'indebitamento e sul fabbisogno. Secondo il MISE invece l'effetto sui saldi finanziari è neutro in quanto le risorse del FAS poste a copertura delle zone franche urbane a partire dal 2009 sono state assegnate per la prima volta con la "finanziaria" per il 2007 e sono interamente impegnabili sin dal primo anno, risultando l'anno 2009 corrispondente al terzo anno successivo alla prima assegnazione. Si osserva al riguardo che le due posizioni possono entrambe risultare plausibili afferendo esse a due aspetti diversi: infatti, l'impatto (negativo) sui saldi di finanza pubblica diversi da quelli di bilancio non interferisce con la questione della utilizzabilità delle somme stanziare. A quest'ultimo riguardo va posto il problema se, trattandosi di fondi 2007, essi non siano già stati dichiarati perenti.

⁷ Lo stesso MEF nella nota n. 118705 del 15 ottobre 2008 presentata alla Camera dei deputati evidenzia la possibilità che la disposizione comporti minori entrate per gli enti locali.

Si segnala inoltre che nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati è stato rilasciato dalla V commissione un parere condizionato alla soppressione del comma in questione⁸.

Articolo 4 **(Disciplina dei consorzi agrari)**

Il presente articolo, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dei consorzi agrari.

In particolare, il comma 1 riconosce a questi la natura di cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del C.C.⁹, che specifica i criteri per la definizione della prevalenza, ma purché rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del C.C, che evidenzia invece i requisiti che le cooperative a mutualità prevalente debbono contenere nei propri statuti¹⁰.

⁸ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 22 ottobre 2008, pag. 20.

⁹ La condizione di prevalenza, in via generale, è secondo l'articolo 2513 del C.C., evidenziata contabilmente dai seguenti parametri:

- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425 C.C.;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425 C.C.;

- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425 ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425.

¹⁰ Essi devono prevedere: il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori; l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, all'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

L'articolo prevede inoltre che i consorzi agrari abbiano tempo dodici mesi per adeguare gli statuti alle disposizioni del codice civile e detta disposizioni sulla revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa, per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e in ogni caso qualora non si sia presentata o non sia stata autorizzata la proposta di concordato.

Il comma 2 abroga invece il comma *9-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, che stabilisce per i consorzi in argomento la natura di cooperative a responsabilità limitata e ne definisce i criteri per la liquidazione coatta amministrativa; in più prevede l'abrogazione della legge n. 410 del 1999¹¹, in materia di nuovo ordinamento dei consorzi agrari, nonché l'abrogazione dell'articolo 1, comma 227, della legge n. 311 del 2004, che dettava disposizioni in merito alla cessazione dall'ufficio dei commissari dei consorzi agrari in stato di liquidazione.

L'articolo non è corredato di **RT**, ma il Governo ha presentato elementi informativi di natura tecnico-contabile, con nota del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre c.a. e con nota del Ministero dell'economia e delle finanze, anch'essa del 15 ottobre c.a.

In particolare la prima nota evidenzia che la normativa tributaria vigente applicabile ai consorzi agrari prevede, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 904 del 1977, che “non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili a condizione che si escluda la

¹¹ Ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6 e dell'articolo 6.

possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento”¹². Per le società cooperative a mutualità prevalente, nel cui ambito rientrerebbero, secondo la nuova disciplina, i consorzi agrari, la normativa fiscale vigente invece “consente di detassare soltanto il 70% degli utili destinati a riserve indivisibili”. Pertanto dal confronto delle due discipline deriverebbe che la norma non comporta nuovi oneri, anzi prospetta un risparmio di spesa e la nota in questione evidenzia che, sotto il profilo del gettito, le disposizioni relative ai consorzi agrari non producono alcuna contrazione delle entrate.

Al riguardo il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame presso la V Commissione della Camera dei deputati in data 22 ottobre c.a.¹³, ha specificato che l'equiparazione dei consorzi agrari alle cooperative a mutualità prevalente non appare suscettibile di determinare perdite di gettito, in considerazione del fatto che i consorzi sono al momento tutti in perdita, mentre si potrebbe porre un problema di compatibilità comunitaria.

Nello specifico su tale punto la RGS¹⁴ ha evidenziato che i vantaggi fiscali che deriverebbero ai consorzi agrari esporrebbero l'Italia alla possibilità di incorrere in una procedura di infrazione comunitaria, in quanto detti vantaggi sarebbero con buona probabilità considerati aiuti di Stato.

In merito a tale aspetto, legato alla conciliabilità con la disciplina comunitaria, la citata nota del Ministero dello sviluppo

¹² Si veda la nota del Ministero dello sviluppo economico-Ufficio legislativo del 15 ottobre 2008.

¹³ Al riguardo si veda CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 22 ottobre 2008.

¹⁴ Si veda la citata nota della Ministero dell'economia e finanze – dipartimento RGS- IGAE del 15 ottobre 2008 prot. 118705.

economico ha invece sottolineato che le disposizioni in esame appaiono immuni da eventuali aspetti di incompatibilità. Evidenzia infatti che le pregresse procedure comunitarie hanno riguardato: i regimi agevolativi, l'assetto dei soci e la vigilanza delle cooperative e che nel caso di specie il regime tributario previsto appare, per le ragioni su esposte, addirittura più rigoroso di quello vigente e pertanto non si evidenzia alcun regime agevolativo¹⁵.

Al riguardo occorre sottolineare che i consorzi agrari rappresentano una realtà importante sul mercato agricolo italiano (ad oggi, secondo l'Assocap¹⁶, i 53 consorzi associati fatturano oltre 3mld di euro) ed in futuro, secondo valutazioni riportate dalla stampa specialistica, potrebbero rappresentare l'asse portante, insieme con le cooperative, di un piano di rilancio complessivo dell'agricoltura¹⁷.

Se dunque nel futuro tali realtà potranno vedere ampliata la loro azione in termini di gestione dell'offerta dei prodotti agricoli e quindi di riflesso la loro capacità di conseguire utili. Sarebbe pertanto opportuno considerare la possibilità per i consorzi di produrre in futuro reddito positivo, al di là dell'attuale situazione per cui i consorzi sono fiscalmente tutti in perdita.

Si evidenzia peraltro che da un'interrogazione effettuata su SINTESI – società di capitali ed enti commerciali – dati tratti da

¹⁵ Per quanto attiene invece l'assetto societario le censure comunitarie hanno investito la possibilità di accogliere soci fittizi con pagamenti di quote simboliche; nel caso dei consorzi agrari non è consentita alcuna partecipazione di soci fittizi. Per quanto concerne infine la vigilanza, i consorzi agrari sono soggetti alla vigilanza di un soggetto terzo (il Ministero dello sviluppo economico) e pertanto sarebbero immuni dalle censure avanzate in sede comunitaria riguardanti i casi di soggetti cooperativi assoggettati alla vigilanza da parte di entità rappresentative degli interessi dei soggetti vigilati.

¹⁶ Associazione di rappresentanza dei consorzi agrari.

¹⁷ Al riguardo si veda l'articolo del Sole 24 ore "I consorzi agrari tornano al passato", di A. Capparelli del 26/11/2008.

UNICO 2006, risulta – relativamente all’anno di imposta 2005 - una situazione dei consorzi agrari in termini di reddito civilistico e reddito fiscale diversificata, al cui interno si evidenzia la compresenza di consorzi con reddito positivo e consorzi con reddito negativo¹⁸. In particolare, con riferimento al reddito imponibile, la media di tale variabile si presenta positiva e pari a poco meno di 4.000 euro per unità produttiva.

Inoltre, risulta difficile verificare *a priori* se la modifica del regime fiscale in argomento non comporti variazioni negative di gettito, atteso che il semplice confronto tra imposizione delle riserve indivisibili a legislazione vigente e a legislazione variata, evidenziato nella nota del Ministero dello sviluppo economico, non esaurisce il quadro del regime agevolativo delle cooperative a mutualità prevalente, alle quali – in base alla norma in esame – i consorzi agrari vengono equiparati. In particolare, sempre con riferimento alle riserve, il citato confronto sembra non tener in debito conto il rilievo della condizione recata dall’articolo 12 della legge n. 904 del 1977, che prevede la non concorrenza al reddito imponibile delle riserve indivisibili qualora si escluda la possibilità di distribuzione ai soci sotto qualsiasi forma.

Pertanto, un’analisi prudenziale potrebbe prevedere una stima basata su una serie di variabili interdipendenti che probabilmente solo una simulazione in capo ai singoli destinatari della nuova disciplina

¹⁸ In particolare, l’interrogazione effettuata su SINTESI ha evidenziato, per i consorzi nel settore economico 01 - Agricoltura, caccia e silvicoltura, le seguenti risultanze:

- consorzi con reddito civilistico positivo: n. 155 unità con un reddito medio stimato pari a 33.962 euro;
- consorzi con reddito civilistico negativo: n. 181 unità con perdita media stimata pari a 19.697 euro;
- reddito imponibile medio stimato su 284 consorzi pari a 3.866 euro ad unità produttiva.

fiscale, applicata a legislazione vigente alle sole cooperative aventi il requisito della mutualità prevalente, potrebbe garantire.

Peraltro, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con la citata nota del 15 ottobre c.a., afferma che il riconoscimento dello *status* di cooperativa a mutualità prevalente ai consorzi è suscettibile di determinare per essi possibili vantaggi fiscali.

Pertanto, le riflessioni evidenziate inducono a ritenere opportuna una quantificazione più dettagliata dei possibili effetti fiscali derivanti dalla modifica normativa in questione.

In più, si aggiunga che il riconoscimento della mutualità prevalente a soggetti che di fatto possono non rispettare i requisiti giuridici e contabili (contenuti nel citato articolo 2513 del C.C.), previsti a legislazione vigente per le sole cooperative a mutualità prevalente e che sono condizione necessaria per il riconoscimento del regime fiscale agevolato, potrebbe creare un "precedente" di applicazione difforme dai principi generali di imposizione fiscale di tali soggetti, con eventuali situazioni di contenzioso tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti e incremento di costi amministrativi e giudiziari.

In ogni caso, ove alla fine si evidenziasse un regime fiscale sostanzialmente agevolato per i consorzi agrari italiani, incorrendo in procedure di infrazione comunitaria, potrebbero emergere ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato sotto forma di sanzioni comunitarie.

Infine, giova sottolineare che l'abrogazione, contenuta nel comma 2, dell'articolo 1, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, che a sua volta abrogava altre disposizioni, contenute nelle

citare legge n. 410 del 1999 e legge n. 311 del 2004, richiederebbe un approfondimento in merito alla possibile reviviscenza delle suddette disposizioni e alla loro portata finanziaria con riferimento alla nuova disciplina contemplata dall'articolo in esame.

In merito a tale ultimo punto la RT relativa al citato articolo 1, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 181 del 2006, precisava che la disposizione di abrogazione non dava luogo a nuovi o maggiori oneri, trattandosi di una rimodulazione delle funzioni di vigilanza sui consorzi agrari e della revisione delle procedure di liquidazione.

Articolo 6

(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese.

Il comma 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi ai fini della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, il riassetto organizzativo di tali enti, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, tenuto conto del fatto che non necessariamente la normativa avrà effetti negativi sulla finanza pubblica, il che rende plausibile la clausola di non onerosità.

Articolo 7

(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

La norma, nel modificare il comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2005, stabilisce che qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno alla SIMEST Spa, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale¹⁹.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, occorre che venga chiarito se dall'incremento dei margini di rischio assumibili dalla SIMEST Spa possano derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. In particolare, andrebbe assicurato che le risorse necessarie all'attuazione della presente norma rientrino nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate alla SIMEST Spa a legislazione vigente.

¹⁹ Attualmente tale percentuale è del 49 per cento.

Articolo 8

(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)

Il comma 1, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano), istituisce, presso la Tesoreria dello Stato, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa.

Il comma 2 assegna al Fondo le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero dello sviluppo economico in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate a interventi di sviluppo delle esportazioni.

Il comma 3 specifica che gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese per realizzare progetti di internazionalizzazione.

La RT afferma che le disposizioni non comportano effetti sui saldi, in quanto le risorse che affluiscono al Fondo rotativo per lo *start up* di progetti di internazionalizzazione sono già utilizzate, a legislazione vigente, ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1998 per interventi del settore.

Al riguardo, andrebbe chiarito se per la gestione degli interventi in capo alla SIMEST Spa la stipula di apposite convenzioni per la determinazione dei relativi compensi e rimborsi, ai sensi

dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998, possa comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 10
(Contrasto della contraffazione)

Il comma 1 estende agli ufficiali di polizia giudiziaria la protezione prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della l. 146/06, relativa alle operazioni sotto copertura, anche per i delitti per contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Il comma 2 apporta modifiche alla disciplina sanzionatoria del consumatore consapevole riducendo la sanzione amministrativa pecuniaria minima da 500 euro a 100 euro e quella massima da 10.000 euro a 7.000 euro.

I commi 3, 4 e 5 recano ulteriori disposizioni penali inerenti il contrasto della circolazione e della vendita di merce contraffatta.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, premesso che le entrate per sanzioni costituiscono normalmente partite di entrata meramente eventuali, andrebbe chiarito se la riduzione delle sanzioni di cui al comma 2, pur attinenti a situazioni certamente marginali, sia suscettibile di determinare effetti finanziari.

Articolo 11
(Proprietà industriale)

La norma, apportando alcune modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione e prevede una delega legislativa correttiva o integrativa del citato codice finalizzata principalmente ad armonizzare la disciplina nazionale a quella comunitaria.

Vi si stabilisce, tra l'altro, che le attività di segreteria del Consiglio nazionale anticontraffazione siano svolte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi e che nessun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese sia previsto per la partecipazione al Consiglio, al cui funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nell'esercizio della delega è previsto altresì che in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto all'invenzione.

La norma infine viene corredata di una clausola di invarianza finanziaria.

La RT di accompagnamento all'emendamento che ha modificato la norma in esame presso la Camera dei deputati afferma che le modifiche apportate non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica e che il Consiglio nazionale anticontraffazione nasce per

colmare le soppressioni del Comitato nazionale anticontraffazione e dell'Alto commissario per la lotta alla contraffazione.

In una ulteriore documentazione depositata dal MISE alla Camera dei deputati si afferma che il Consiglio svolgerà compiti propri del MISE e di altre Amministrazioni pubbliche e che la sua costituzione rappresenta una modalità organizzativa finalizzata al necessario coordinamento che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, con riferimento all'attività di supporto al Consiglio svolta dall'Ufficio Italiano Brevetti e agli adempimenti previsti per le università e le amministrazioni competenti in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, andrebbero forniti ragguagli circa l'effettiva disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente tali da garantire il rispetto del vincolo di non onerosità della norma.

Con riferimento all'istituzione del Consiglio nazionale anticontraffazione, anche alla luce delle puntualizzazioni del MISE, si rammenta che alla soppressione dell'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008, erano stati ascritti effetti di risparmio per 0,9 mln di euro nell'anno 2008 e 1,8 mln di euro nel triennio 2009-2011, mentre per la costituzione del citato Consiglio, che in parte rileva le funzioni del soppresso Alto commissario, non sono ascritti effetti onerosi. Tra

l'altro, in una nota del MEF²⁰ depositata presso la Camera dei deputati si esprime un parere contrario alla sua istituzione, in quanto in contrasto con gli indirizzi vigenti in tema di riduzione degli organismi collegiali.

Articolo 13

(Iniziativa a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)

La norma prevede l'utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2008, al netto della somma di 40 mln di euro, di cui 6,2 mln di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, diretta ad aumentare gli incentivi a favore dell'emittenza locale, per incrementare il fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare, energetica e sanitaria dei cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81 del decreto legge n. 112 del 2008. Si stabilisce inoltre che le citate risorse, relative a somme riassegnate nel corso dell'anno 2008, permangono nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge n. 388 del 2000, per complessivi 25.066.556 euro.

Si stabilisce inoltre il versamento in uno specifico fondo di tesoreria intestato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato degli importi da pagare per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2007 e concernenti la

²⁰ Nota n. 121150 del 15 ottobre 2008.

pubblicità ingannevole e le pratiche commerciali scorrette. Il versamento nel fondo avviene fino alla concorrenza di un importo pari al minimo edittale stabilito dall'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo n. 206 del 2005, mentre la parte eccedente viene destinata al sopra citato fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare, energetica e sanitaria dei cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81 del decreto legge n. 112 del 2008.

Nella documentazione del Governo presentata presso la Camera dei deputati si afferma che per la copertura degli oneri viene prevista la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1650²¹ dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini del riutilizzo anche per gli anni successivi. Pertanto la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. In una ulteriore documentazione depositata dal MISE alla Camera dei deputati si precisa che, poiché dello stanziamento presente sul capitolo 1650 i provvedimenti in corso per l'impegno ammontano a 25.066.556 euro per iniziative a favore dei consumatori, risultano quindi disponibili le risorse per incrementare gli incentivi a favore dell'emittenza locale e per incrementare il fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentare, energetica e sanitaria dei cittadini meno abbienti.

Al riguardo, atteso che la norma prevede una serie di disposizioni finanziarie a valere sull'anno 2008 e considerato che il

²¹ Si tratta del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a favore dei consumatori.

presente provvedimento sarà approvato al più presto nel corso dell'anno 2009, andrebbe valutato se il dispositivo recato dalla norma resta ancora attuale o necessita di modifiche.

Ad ogni buon conto si segnala che, da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 14 gennaio 2009, risulta che il cap. 1650 presenta una disponibilità di competenza per l'anno 2008 di 344.244.238 euro. Al fine di escludere futuri oneri aggiuntivi andrebbe dunque chiarito se le risorse presenti su detto capitolo sono congrue rispetto alle finalità che si propone il fondo alimentato.

Infine, con riferimento alle somme rivenienti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi n. 145 e n. 146 del 2007 e al loro possibile utilizzo nei termini stabiliti dalla norma, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la loro destinazione a legislazione vigente.

Articolo 14

(Delega al Governo in materia nucleare)

e

Articolo 15

(Energia nucleare)

Le norme contenute nei due articoli in esame delegano il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per disciplinare la localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del

materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative minime da corrispondere alle popolazioni interessate.

Tra i principi e i criteri direttivi cui dovrà conformarsi la delega si evidenzia:

- la possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione;
- la definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti;
- il riconoscimento di benefici diretti ai cittadini ed alle imprese residenti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;
- l'acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca e università;
- l'attribuzione agli esercenti degli impianti degli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione;
- l'identificazione di strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione;
- la previsione di attività di informazione diffusa e capillare verso le popolazioni.

Con delibera CIPE sono definite le tipologie degli impianti di produzione elettrica nucleare che possono essere realizzati, nonché le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione ed esercizio degli impianti.

Infine è attribuita al CIPE l'individuazione dei criteri e delle misure atti a favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo degli impianti. In tali consorzi la Cassa depositi e prestiti può eventualmente detenere una quota minoritaria definita con decreto ministeriale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che molte delle misure che saranno adottate nell'esercizio della delega appaiono presentare rilevanti profili onerosi²², andrebbe chiarito in quale modo è ragionevolmente possibile rispettare l'invarianza d'oneri disposta dalla norma di delega. Sul punto, in una nota del MISE presentata alla Camera dei deputati, si afferma che le modalità necessarie per assicurare il rispetto dell'invarianza finanziaria saranno di fatto definite nel provvedimento delegato. Il che appare però in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia.

Inoltre, andrebbe chiarito se l'attribuzione della titolarità degli oneri, derivanti dai benefici diretti ai cittadini ed alle imprese residenti nel territorio circostante il sito nonché dai controlli di sicurezza e radioprotezione, a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, possa indirettamente incidere sulla finanza pubblica attraverso forme particolari di

²² In particolare, tra i principi con aspetti finanziari critici si segnala la campagna informativa (diffusa e capillare) verso le popolazioni, l'assicurazione del rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione, la definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, l'acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca e università.

contribuzioni pubbliche o di riduzione degli eventuali proventi a favore degli enti pubblici coinvolti.

Articolo 16

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)

I commi da 2 a 5 sopprimono il Fondo bombole metano, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere e la Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le relative funzioni sono attribuite alla Cassa conguaglio GPL, all'acquirente Unico Spa e al Gestore dei servizi elettrici Spa, tutte società a totale partecipazione pubblica.

I soggetti subentranti succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, va chiarito se la soppressione degli enti in esame e il relativo accorpamento in altri enti a totale partecipazione pubblica possa dar luogo ad una attività straordinaria, con possibili risvolti onerosi non previsti dalla norma.

Inoltre, al fine di evidenziare l'impatto finanziario della disposizione, andrebbero fornite informazioni circa la situazione

economico-finanziaria degli enti da sopprimere²³ e le eventuali ricadute sugli enti incorporanti totalmente partecipati dallo Stato²⁴.

Infine, andrebbe valutata l'opportunità di inserire una eventuale clausola di invarianza finanziaria che escluda qualsiasi onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica a seguito delle procedure di trasformazione in esame.

I commi 6 e 7 attribuiscono ad un atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico la ridefinizione dei compiti e delle funzioni di Sogin Spa e l'individuazione delle modalità per disporre il conferimento di beni o di rami di azienda di Sogin Spa ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico. Inoltre, si stabilisce che con un DPCM si provveda alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa, in fase transitoria, gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento che saranno ridefiniti per assicurare una maggiore efficienza del settore.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, attesa la mancanza di una clausola di invarianza finanziaria, andrebbero fornite delucidazioni circa gli aspetti onerosi

²³ Dal momento che essi non figurano tra gli enti sovvenzionati dallo Stato per i quali è previsto il controllo della Corte dei conti (cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, Doc. XV).

²⁴ In una nota del MISE depositata alla Camera dei deputati si evidenziano unicamente i risultati di gestione positivi della Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza riportare alcuna informazione sui restanti enti da sopprimere.

attinenti la riorganizzazione della Sogin Spa e i mezzi attraverso i quali si farà fronte agli stessi²⁵.

I commi da 8 a 13 attribuiscono al Ministro dello sviluppo economico il compito di predisporre, entro il 31 dicembre 2009, un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, da trasmettere alla Commissione europea. Il piano tra l'altro prevede incentivi per l'offerta di servizi energetici e la definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza.

Viene abrogato l'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 115 del 2008 concernente l'obbligo di trasmettere alla Commissione europea il terzo Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica.

Si stabilisce infine che, al fine di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la creazione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i comuni possono destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione "in conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini.

La RT afferma che le misure in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ed anzi perseguono

²⁵ Il MISE in una nota presentata alla Camera dei deputati ha affermato che agli oneri derivanti dalla nomina dei commissari si farà fronte nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione di Sogin, mentre dal riordino in esame dovrebbero derivare minori costi in bolletta elettrica per i consumatori restando esclusi, in ogni caso, maggiori oneri per la finanza pubblica.

l'obiettivo di razionalizzare l'azione amministrativa con conseguente riduzione dei costi. In particolare, il piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico non comporta ulteriori costi per le amministrazioni centrali e locali e può invece rendere più efficace l'impiego delle risorse esistenti.

Al riguardo, con riferimento al piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico e la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria con la previsione del piano di attribuire incentivi per l'offerta di servizi energetici, il MISE, in una nota depositata alla Camera dei deputati, ha affermato che le misure sono vincolate agli stanziamenti presenti a legislazione vigente e che la valutazione del loro impatto si avrà al momento dell'adozione delle misure agevolative nel rispetto della normativa contabile e finanziaria.

Nulla da rilevare invece per quanto attiene alle eventuali forme di detassazione, attesa la mancanza di ogni indicazione in merito alla natura e qualità degli strumenti fiscali che si decideranno di utilizzare.

I commi da 14 a 20, nel modificare la normativa vigente, introducono una serie di misure di semplificazione della rete elettrica di trasmissione ed intervengono in materia di autorizzazioni per i terminali di rigassificazione e per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in terraferma.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, stante il carattere prevalentemente ordinamentale delle norme, non si hanno osservazioni da formulare, per quanto di competenza.

I commi 21 e 22 sopprimono il Comitato centrale metrico di cui all'articolo 7 del regio decreto n. 206 del 1939. I pareri previsti dall'ordinamento e rilasciati dal Comitato possono essere richiesti dal Ministero dello sviluppo economico agli istituti metrologici primari ovvero ad istituti universitari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La RT conferma l'invarianza finanziaria della norma in quanto, fermo restando il risparmio derivante dalla soppressione del Comitato centrale metrico, le consulenze degli istituti metrologici ovvero quelle del sistema universitario tramite convenzioni gratuite, rientrano nei compiti istituzionali di tali soggetti.

Al riguardo, in una nota depositata alla Camera dei deputati, il MISE, a conferma della clausola di invarianza finanziaria, ha evidenziato da una parte la limitatezza dei risparmi derivanti dalla soppressione del Comitato e dall'altra la gratuità delle convenzioni tramite le quali si richiedono i pareri agli istituti metrologici primari o agli istituti universitari. Nulla da osservare pertanto alla luce di tali chiarimenti.

Il comma 23 stabilisce che le attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia previste dalla proposta di regolamento del

parlamento europeo COM (2006)850 nonché l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale siano effettuate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Al riguardo, attesa la plausibilità della coerenza tra un onere incerto nel *quantum* e la cui natura sembrerebbe inderogabile, con la presenza di un limite massimo di spesa stabilito nella misura delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazione di cui alla legge n. 488 del 1992, non vi sono problemi.

Peraltro, si evidenzia che tale forma di copertura finanziaria è utilizzata sia al comma 11 dell'articolo 2 sia agli articoli 27 e 32 del presente disegno di legge. Sul punto si ribadisce pertanto quanto osservato al precedente articolo 2, commi 11-13.

Articolo 17

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

La norma istituisce l'Agenzia per la sicurezza nucleare composta dalle strutture attualmente operanti nell'ISPRA e nell'ENEA nel campo della ricerca nucleare. L'Agenzia opera senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, nonché con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'Agenzia è organo collegiale composto dal Presidente e quattro membri; il Collegio dei revisori dei conti è formato da 3 componenti effettivi e due supplenti. Un direttore generale svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura.

I compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Agenzia sono determinati con DPCM che individua, altresì, la sede dell'Agenzia. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia i suddetti oneri sono coperti a valere con le risorse allo stato disponibili dell'ISPRA e dell'ENEA.

Il Presidente, i membri dell'Agenzia e il Direttore generale non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza né ricoprire altri uffici pubblici a pena di decadenza. Tali soggetti se dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.

Con DPCM sono approvati lo statuto dell'Agenzia e il regolamento, mentre con DM sono individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare dell'ISPRA, nel limite di 50 unità, e dell'ENEA, nel limite di 50 unità, da trasferire all'Agenzia per la sicurezza nucleare. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con successivi decreti saranno trasferite le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei relativi oneri e saranno individuate le corrispondenti riduzioni delle piante organiche delle amministrazioni cedenti.

Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia, agli oneri relativi al funzionamento della stessa, quantificati in 500.000

euro per l'anno 2009 e 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante la corrispondente riduzione di autorizzazioni di spesa²⁶.

Fino alla data di pubblicazione del regolamento le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare dell'APAT o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di valutare l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria andrebbero fornite le necessarie informazioni inerenti il complesso degli aspetti finanziari discendenti dalla norma. Infatti, nell'ambito delle disposizioni in esame si evidenziano i seguenti aspetti che sembrano suscettibili di dare luogo ad oneri aggiuntivi:

- mentre con riferimento alla dotazione di 100 unità di personale si prevede espressamente la riduzione della dotazione organica delle amministrazioni cedenti, nulla si dispone per la carica del Presidente e dei quattro membri dell'Agenzia, nonché del direttore generale. Sembra quindi che per tali figure, nel caso provengano dalla pubblica amministrazione, si rendano disponibili a nuove

²⁶ Si tratta delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come rideterminata dalla Tabella C, e di cui alla legge n. 282 del 1991, come rideterminata dalla Tabella C e relative proiezioni.

coperture i posti lasciati vacanti nell'amministrazione cedente, con possibile conseguente aggravio di oneri;

- sempre con riferimento agli organi dell'Agenzia, non risultano quantificati i compensi degli stessi, ma è previsto solamente un rinvio ad un futuro atto amministrativo per la loro determinazione;
- in merito al trasferimento di 100 unità di personale, occorre osservare che manca qualsiasi elemento informativo circa la metodologia utilizzata per quantificare tale fabbisogno. Inoltre, si osserva che, stante l'assenza di informazioni, il trasferimento di tale personale sembra suscettibile di creare problemi organizzativi negli enti di provenienza, potendo causare, nonostante l'espressa previsione normativa di riduzione delle piante organiche, la necessità di una successiva integrazione delle stesse. Tale ultima osservazioni risulta ancora più pregnante con riferimento all'ISPRA di recente istituzione²⁷;
- la clausola di copertura finanziaria si riferisce unicamente al triennio 2009-2011, mentre risulta indeterminata per gli anni successivi, né si indica una data certa di inizio dell'ordinaria attività dell'Agenzia (data di presunto inizio dell'autonomia finanziaria della medesima);
- mentre per il funzionamento dell'Agenzia viene prevista nel triennio 2009-2011 una apposita copertura finanziaria,

²⁷ Il MEF nella nota n. 121150 del 15 ottobre 2008 evidenzia che si sottraggono all'ISPRA, nella fase iniziale, risorse umane e strumentali non ancora definite nel decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008.

nulla viene statuito circa gli eventuali oneri che potrebbero insorgere per l'istituzione dell'Agenzia.

Articolo 18

(Misure per l'efficienza del settore energetico)

I commi da 1 a 6 introducono una serie di misure nel mercato del gas naturale. In particolare, viene affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico la gestione economica e la disciplina del mercato del gas naturale, da approvare con decreto ministeriale.

Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli operatori ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore non possono essere distratte dalla destinazione prevista. Il Gestore definisce le modalità e i tempi di escussione delle garanzie prestate. Le società di gestione di sistemi di garanzia possono svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con riferimento ai contratti conclusi sulle piattaforme di mercato organizzate e gestite dal Gestore.

La società Acquirente Unico Spa garantisce la fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi.

Il Ministro dello sviluppo economico adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente Unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza ed economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali. L'Acquirente Unico Spa assume la funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che il Gestore del mercato elettrico è una Spa costituita dal Gestore dei servizi elettrici interamente partecipata dal MEF, andrebbero fornite informazioni circa le possibili conseguenze finanziarie derivanti dall'assunzione dei nuovi compiti in materia di mercato del gas naturale. In particolare, andrebbe chiarito se i nuovi compiti possano essere svolti nell'ambito dell'attuale organizzazione o necessitino ulteriori risorse finanziarie, strumentali e umane.

Il comma 9 riconosce per un periodo non inferiore a dieci anni il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 20 del 2007.

La relazione illustrativa afferma che la norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare utile fornire informazioni circa il complesso delle forme di sostegno da adottare, anche in considerazione dell'incremento della durata del periodo in cui tali benefici saranno concessi.

Il comma 10 prevede che, per le diverse tipologie di impianto di cui al provvedimento CIP 6/92, un decreto ministeriale definisca i criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile in

modo da determinare una riduzione dell'ammontare della relativa voce tariffaria a carico degli utenti.

Il comma 11 attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione, entro il 31 dicembre 2008, dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma sono finalizzate all'ammodernamento della rete elettrica.

Il comma 12 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas proponga al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92 con i produttori che volontariamente aderiscono ai nuovi criteri. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata devono essere inferiori rispetto a quelli che si realizzerebbero nei casi di mancata risoluzione della convenzione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nella nota depositata alla Camera dei deputati dal MISE, si afferma che le ipotesi di adeguamento dei meccanismi CIP 6/92 si intendono neutrali sul piano finanziario, in quanto la riduzione delle voci tariffarie a carico degli utenti assicurerebbe una complessiva compensazione. Sul punto, al fine di chiarire l'impatto finanziario complessivo della norma, andrebbero evidenziati i diversi effetti finanziari, sia positivi che negativi, connessi con il nuovo meccanismo di aggiornamento annuale del costo evitato di

combustibile. In particolare, andrebbe dimostrato che la diminuzione del gettito IVA a fronte della riduzione tariffaria a carico degli utenti sia sufficientemente compensata da una riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni e dalla minore deducibilità da parte delle imprese.

Con riferimento al comma 12, andrebbe assicurato non solo che gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata delle convenzioni comportino un costo inferiore a quello che si realizzerebbe in caso di continuazione della convenzione, ma anche che l'adesione ai nuovi criteri da parte dei produttori non comporti eventuali oneri superiori a quelli della precedente convenzione.

I commi da 13 a 17 introducono una serie di disposizioni sulla validità temporale dei bolli metrici e della marcatura CE apposti sui misuratori volumetrici di gas installati presso le utenze domestiche; viene inoltre stabilito che, ai fini di una graduale applicazione della prescrizione su tale validità temporale, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determini, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rileva che, ove le attività di sostituzione dei misuratori di gas comportassero oneri nuovi rispetto alla legislazione

vigente, potrebbe determinarsi un effetto sulla finanza pubblica in considerazione della circostanza che le società incaricate di dette sostituzioni possono essere aziende con partecipazione pubblica (ad es. municipalizzate). Sul punto, il Ministero dello Sviluppo economico, nella documentazione fornita nel corso dell'esame in prima lettura, ha tuttavia precisato che i costi di sostituzione dei contatori del gas costituiscono, per le società che vi provvederanno, un onere che non si configura come nuovo, in quanto esso rientra negli obblighi già esistenti in relazione alla corretta e costante manutenzione degli impianti. Da questo punto di vista, la clausola di salvaguardia contenuta nella norma in esame, in base alla quale il programma di sostituzione dei contatori non dev'essere posto a carico dell'utente finale, non dovrebbe comportare alcun effetto finanziario negativo per i bilanci degli operatori.

Articolo 19

(Funzionamento dell'ISPRA)

Per garantire il funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale anche durante la fase commissariale, la disposizione fa confluire sui capitoli di bilancio già intestati all'APAT, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008, le somme assegnate, nella misura stabilita per il 2008, sul capitolo già intestato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e quelle già assegnate nel 2008 all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi discendenti dalla riassegnazione delle risorse individuate dalla norma, andrebbero fornite delucidazioni circa la effettiva disponibilità delle risorse in esame, considerando altresì la circostanza che l'eventuale assegnazione avverrebbe nell'esercizio finanziario successivo. Inoltre, attesa l'assenza nel bilancio dello Stato di capitoli intestati esclusivamente al finanziamento dell'ICRAM e dell'INFS, appare utile fornire l'esatta indicazione dei capitoli interessati e dei relativi stanziamenti in riferimento alla disposizione in esame.

Articolo 20

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)

La norma istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ente di diritto pubblico che svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) che viene contestualmente soppresso.

Con DM vengono determinate le funzioni, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per l'attuazione dei programmi di assunzione del personale, nonché per l'erogazione delle risorse

dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell' l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico nomina un commissario e due subcommissari.

Nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica deve derivare dall'attuazione del presente articolo, compresa l'attività dei commissari sopra citati.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti circa l'assenza di oneri aggiuntivi per effetto della trasformazione dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) in Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Infatti, la nuova Agenzia non subentra semplicemente al precedente ente ma, stando a quanto indicato in norma, ne vengono rideterminate le funzioni, l'organizzazione e le procedure per l'attuazione dei programmi di assunzione del personale.

Con riferimento ai commissari andrebbero fornite rassicurazioni sulla effettiva invarianza degli oneri, mancando l'espressa indicazione di assenza di qualsiasi corrispettivo o emolumento nei loro confronti.

Articolo 21

(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)

La norma prevede la stipula di una convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti ed il Ministero dello sviluppo economico, al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici. La convenzione individua le risorse della stessa Agenzia disponibili, per ciascun anno del triennio, per la realizzazione di un Piano operativo.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state ampliate le finalità che il suddetto Piano è tenuto a perseguire.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero fornite precisazioni circa la presenza delle necessarie risorse presso l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti onde poter attuare le finalità che la norma si propone. Si segnala tra l'altro che le medesime risorse dell'Agenzia, oltre che essere finalizzate agli obiettivi della presente norma, accresciutisi nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, devono anche essere indirizzate alla realizzazione di ulteriori priorità recate sia dal disegno di legge in esame che da altri provvedimenti²⁸.

²⁸ Si veda l'articolo 2 del presente disegno di legge, l'articolo 9 e 43 del decreto legge n. 112 del 2008, l'articolo 2, comma 21, della legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009).

Articolo 22

(Valorizzazione ambientale degli immobili militari)

La norma, allo scopo di soddisfare le esigenze energetiche del Ministero della difesa e conseguire un contenimento degli oneri connessi, attribuisce al Ministero della difesa la facoltà di affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare al fine di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia.

A tale scopo il Ministero citato può stipulare accordi con imprese pubbliche o private e convocare una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, attesa l'assenza di una espressa clausola di invarianza finanziaria, pur in presenza di una facoltà e non di un obbligo prescritto dalla norma si evidenzia che l'attuazione della disposizione potrebbe essere suscettibile di produrre oneri aggiuntivi specialmente nella fase di progettazione e implementazione degli impianti energetici. Sul punto andrebbe quindi evidenziata la non onerosità della disposizione o, diversamente, andrebbero indicate le risorse con le quali si intende farvi fronte.

Articolo 24
(Tutela giurisdizionale)

La norma dispone la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con l'attribuzione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, di tutte le controversie attinenti alle procedure ed ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia.

La predetta disciplina riguarda anche i processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa dal TAR del Lazio è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte dello stesso TAR.

Dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti in esse previsti devono essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a disposizione vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di verificare l'effettività dell'invarianza finanziaria della norma, andrebbero forniti elementi di valutazione relativamente alla previsione della concentrazione di tutte le controversie in essere e future in un'unica sede. In particolare, andrebbe evidenziata l'entità delle controversie in essere e la sufficienza delle dotazioni di risorse finanziarie, strumentali ed umane con cui poter affrontare la presumibile accresciuta mole di incombenze.

Articolo 27

(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti)

La norma stabilisce che, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009 da corrispondere alle camere di commercio da parte delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato è da considerare al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per le camere di commercio sono compensate nella misura di 1,5 mln di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite fra le singole camere di commercio in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per il 2008. All'onere derivante dalla disposizione si provvede in via prioritaria mediante l'utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992 (riguardanti aree sottoutilizzate del territorio nazionale), ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per il 2008; tale ultima disposizione prevede una specifica destinazione delle risorse recuperate attraverso provvedimenti di revoca, totale o parziale, delle suddette agevolazioni²⁹.

La relazione illustrativa allegata all'emendamento governativo che ha introdotto - nel corso dell'esame in prima lettura - l'articolo in

²⁹ Si tratta, in particolare, di misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno.

esame, chiarisce che si tratta di una disposizione transitoria, in attesa di un più generale riordino del sistema del diritto annuale³⁰.

La RT allegata all'emendamento afferma che il diritto annuale riscosso dalle Camere di commercio da parte delle imprese esercenti attività di distribuzione del carburante è stimabile per l'anno 2008 in 3,5 mln di euro, che le accise incidono sul fatturato per una percentuale compresa fra il 46 e il 52 per cento, e che il diritto annuale stesso è calcolato per classi di fatturato.

In base a tali elementi, il minor gettito viene stimato in circa 1,5 mln di euro. La RT inoltre afferma che non potendo preventivamente determinare il fatturato del 2009, viene stabilita una compensazione forfettaria determinata su tale valutazione, senza rimandare a successive rideterminazioni o conguagli.

Al riguardo, si rileva che, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, il Governo ha confermato la effettiva disponibilità di risorse, in relazione alle revoche di precedenti agevolazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria per il 2008, precisando che attualmente si dispone di 785 milioni di euro.

In merito alla natura in conto capitale delle risorse di copertura attivate, il Governo ha fatto presente che tali risorse sono utilizzate dal

³⁰ La relazione illustrativa chiarisce inoltre che dal 2001 al 2007 le imprese in questione hanno usufruito di un sistema agevolativo che non prevedeva il versamento del diritto annuale in misura proporzionale al fatturato, ed afferma quindi che il sistema entrato in vigore nel 2008 penalizza le imprese di distribuzione dei carburanti in quanto il loro fatturato, incorporando le accise, determina un aumento della base imponibile non corrispondente alla loro effettiva capacità contributiva.

sistema camerale per il complesso delle proprie attività, che comprendono sia spese di parte corrente che in conto capitale³¹.

La RGS³² ha tuttavia espresso parere contrario sulla copertura della norma, rilevando la presenza di effetti sui saldi di finanza pubblica non compensati.

In merito a tale aspetto, appare opportuno un chiarimento volto ad esplicitare sulla base di quali elementi è stato valutato che a una riduzione dell'autorizzazione di spesa citata (nella fattispecie nella misura di 1,5 mln per il 2009) possano corrispondere coefficienti di realizzazione della spesa inferiori all'unità, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, rispetto agli effetti sul saldo netto da finanziare.

Articolo 28

(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)

La norma attribuisce al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge n. 296 del 2006, ovvero individuare nuove aree tecnologiche.

Inoltre si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria

³¹ Nella documentazione fornita nel corso dell'esame in prima lettura, il Ministero dello sviluppo economico ha affermato che tale utilizzo a copertura di minori entrate di risorse provenienti da stanziamenti di parte capitale risulta compatibile con le ordinarie regole di gestione del bilancio, sia per la particolare natura di tali risorse, sia, soprattutto, per la circostanza che il trasferimento di risorse al sistema delle Camere di commercio in relazione alla minore entrata in questione è espressamente limitato alla sola annualità 2009.

³² Cfr. Nota del 15 ottobre 2008, prot. n. 118705.

con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto tra l'altro dei seguenti principi e criteri direttivi:

- razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno al sistema produttivo nazionale;
- ogni stazione sperimentale provvede alla gestione delle spese ed al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi ed i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 540 del 1999;
- dal riordino non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di verificare l'effettività della clausola di invarianza finanziaria, andrebbero fornite delucidazioni circa l'impatto finanziario complessivo della norma, atteso che la delega è volta ad effettuare una riattribuzione di competenze delle stazioni sperimentali, con contestuale soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nonché una ridefinizione organizzativa delle stazioni sperimentali stesse.

Articolo 29

(Riordino dell'Istituto per la promozione industriale)

La norma delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la costituzione dell'Istituto per la promozione industriale in ente pubblico strumentale al Ministero dello sviluppo economico prevedendo, fra gli altri principi e criteri direttivi, l'invarianza della spesa e l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che il MEF³³, relativamente alla norma in questione, ha evidenziato che la creazione di un nuovo ente pubblico non economico si pone in contrasto con l'orientamento governativo in materia di razionalizzazione e soppressione degli enti pubblici (in particolare l'art. 26 del decreto legge n. 112 del 2008). Il MEF ha altresì rilevato che la norma non può non comportare maggiori oneri (quali ad esempio le spese relative al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori), che la proposta non quantifica e di cui non indica le modalità di copertura.

Si segnala inoltre che nel corso dei lavori presso la Camera dei deputati è stato rilasciato dalla V commissione un parere condizionato alla soppressione dell'articolo (sia pure non richiamando l'art. 81, Cost)³⁴.

³³ Nota 121150 del 15 ottobre 2008 presentata nel corso dei lavori alla Camera dei deputati.

³⁴ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 22 ottobre 2008, pag. 21.

Articolo 31
(SACE Spa)

La norma, al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della SACE Spa, autorizza il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi che prevedano:

- la separazione tra le attività che SACE Spa svolge a condizioni di mercato dall'attività che, avente ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato;
- la possibilità che le due attività siano esercitate da organismi diversi;
- la possibilità che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati all'attività o all'investimento purché non in evidente conflitto di interessi.

Viene infine precisato che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di verificare l'effettività della clausola di invarianza finanziaria, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa l'impatto finanziario complessivo della norma. In particolare, si segnala che la ripartizione delle attività della SACE Spa tra quelle svolte a condizioni di mercato e quelle connesse a rischi non di

mercato potrebbe portare la società, per queste ultime attività, ad essere ricompresa nell'ambito del perimetro della PA.

Articolo 32

(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete estera dell'Istituto Nazionale del Commercio Estero)

L'articolo destina le risorse rivenienti dalle economie formatesi in seguito alle rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate a mente della legge n. 488 del 1992, così come individuate dall'articolo 2, comma 554 della legge n. 244 del 2007, a favore degli interventi per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

La RT non considera la norma.

Al riguardo si ribadisce quanto già affermato al precedente articolo 2, commi 11-13, circa la sussistenza di disponibilità sufficienti a realizzare gli interventi posti dalla norma.

Articolo 33

(Editoria)

La norma introduce una serie di modifiche in materia di editoria.

Tra l'altro:

- viene modificato il riferimento alle imprese per le quali non è richiesto il requisito della rappresentanza parlamentare per usufruire della corresponsione del contributo di cui al comma 10, articolo 3 della legge n. 250 del 1990, se alla data del 31 dicembre 2005 esprimevano una rappresentanza parlamentare. La norma modificata indica tali soggetti nelle "imprese editrici di quotidiani o periodici" mentre la nuova disposizione si riferisce alle "imprese, e per le testate di quotidiani o periodici";
- si stabilisce che l'emanazione di un regolamento per la semplificazione e il riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria di cui all'articolo 44 del decreto legge n. 112 del 2008 sia effettuato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle somme stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento;
- viene sancita l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione della presente disposizione;
- si stabilisce che, a decorrere dall'anno 2009, hanno titolo alle sovvenzioni statali indirette di cui alla legge n. 416 del 1981 solo le imprese editrici aventi diritto che abbiano inserito nel proprio statuto il divieto di distribuzione degli utili della società.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur in presenza di una espressa clausola di invarianza finanziaria, si evidenzia che la modifica del riferimento alle imprese per le quali non è richiesto il requisito della rappresentanza parlamentare per usufruire della corresponsione del contributo all'editoria appare suscettibile di produrre oneri aggiuntivi, dal momento che sembra condurre ad un ampliamento della platea dei beneficiari dei contributi in esame.

Andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti sugli effetti finanziari della disposizione che posticipa all'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di riordino della materia l'operatività della norma secondo cui i contributi all'editoria stanziati nel bilancio dello Stato sono considerati come limite massimo di spesa.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>